

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Ordinanza n. 56 del 25 Novembre 2016

Modifiche alle disposizioni contenute nell'Ordinanza n. 3 del 22 giugno 2012 “Semplificazione delle procedure per la delocalizzazione delle attività produttive”, come modificata dall'Ordinanza n. 93 del 21 dicembre 2012, dall'Ordinanza n. 75 del 1° luglio 2013, dall'Ordinanza n. 74 del 24 novembre 2014 e dall'Ordinanza n. 61 del 22 dicembre 2015.

Visti:

- il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 1 agosto 2012, n. 122;
- l'art. 13 comma 1 del D.L. n. 78 del 19 giugno 2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125 del 06.08.2015, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2016 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- l'articolo 11 comma 2bis del Decreto-legge n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, pubblicata sulla G.U. n. 47 del 26 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2018;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Richiamate:

- l'Ordinanza n. 3 del 22 giugno 2012 “Semplificazione delle procedure per la delocalizzazione delle attività produttive”, che all'articolo 1 prevede che le attività

produttive soggette ad autorizzazione, comunicazione, DIA o SCIA di competenza comunale possono essere delocalizzate, totalmente o parzialmente, con procedimento semplificato, in via temporanea sino al 31 dicembre 2012, salvo proroghe;

- l'Ordinanza n. 93 del 21 dicembre 2012 “Modifiche alle disposizioni contenute nelle Ordinanze 3/2012, 29/2012, 51/2012 e 86/2012”, che al punto 1 ha prorogato il suddetto termine al 30 giugno 2013;
- l'Ordinanza n. 75 del 1° luglio 2013 “Proroga del termine per la presentazione delle domande a valere sull'ordinanza 29 del 28 agosto 2012 e smi, modifiche all'ordinanza n. 3 del 22 giugno 2012 e nuove disposizioni relative alle ordinanze nn. 29 del 28 agosto 2012 e smi, 51 del 5 ottobre 2012 e 86 del 6 dicembre 2012 e smi”, che all'articolo 4 ha previsto un'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2014 del termine stabilito dall'Ordinanza 3/2012 e modificato dall'Ordinanza 93/2012;
- l'Ordinanza n. 74 del 24 novembre 2014 “Modifiche alle disposizioni contenute nell'Ordinanza n. 3 del 22 giugno 2012 “Semplificazione delle procedure per la delocalizzazione delle attività produttive”, come modificata dall'Ordinanza n. 93 del 21 dicembre 2012 e dall'Ordinanza n. 75 del 1° luglio 2013”;
- l'Ordinanza n. 61 del 22 dicembre 2015 “Modifiche alle disposizioni contenute nell'Ordinanza n. 3 del 22 giugno 2012 “Semplificazione delle procedure per la delocalizzazione delle attività produttive”, come modificata dall'Ordinanza n. 93 del 21 dicembre 2012, dall'Ordinanza n. 75 del 1° luglio 2013 e dall'Ordinanza n. 74 del 24 novembre 2014”;

Ritenuto opportuno prorogare l'efficacia dell'Ordinanza 3/2012 e ss.mm. graduandone l'efficacia in base alla disponibilità di immobili agibili per le imprese delocalizzate in locali privi dei requisiti igienico-sanitari, strutturali, edilizi, urbanistici ed impiantistici, riconoscendo alle stesse un congruo periodo di tempo per organizzare le fasi di rientro in locali aventi i requisiti specifici anche al fine di poter liberare le aree da rendere disponibili per i comuni ai fini di poterle destinare ad altri usi pubblici;

Tutto ciò premesso e considerato,

DISPONE

1) di prorogare l'efficacia delle disposizioni contenute nei paragrafi 1, 2, 3 e 6 dell'Ordinanza 3/2012, e successive modifiche, consentendo alle imprese già

delocalizzate in locali privi dei requisiti igienico-sanitari, strutturali, edilizi, urbanistici ed impiantistici di continuarvi l'attività come segue:

- fino al 31 dicembre 2017, per le imprese che al momento del sisma operavano in locali che al 31 dicembre 2016 saranno agibili;

- fino al 31 dicembre 2018, per le imprese che al momento del sisma operavano in locali che al 31 dicembre 2016 non saranno agibili;

2) di stabilire che la proroga di cui al punto 1 che precede si applica di diritto a tutte le attività già legittimamente delocalizzate in via temporanea ai sensi dell'Ordinanza n. 3 del 2012, come modificata dall'Ordinanza n. 93 del 21 dicembre 2012, dall'Ordinanza n. 75 del 1° luglio 2013 e dall'Ordinanza n. 74 del 24 novembre 2014;

La presente Ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna

Stefano Bonaccini

(firmato digitalmente)